



# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (IUC-TASI)**

- Approvato con atto Consiliare n. 25 del 30 luglio 2014
- Modificato con atto Consiliare n. 28 del 29 aprile 2016
- Modificato con atto Consiliare n.      del



## **INDICE**

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Soggetto attivo
- Art. 3 - Presupposto impositivo
- Art. 4 - Soggetti passivi
- Art. 5 - Base imponibile
- Art. 6 - Aliquote
- Art. 7 - Detrazioni per abitazione principale
- Art. 7-bis Agevolazioni per attività poste in essere in applicazione del Baratto Amministrativo
- Art. 8 - Dichiarazione
- Art. 9 - Versamenti
- Art.10 - Rimborsi e compensazione
- Art.11 - Attività di controllo e sanzioni
- Art.12 - Differimento dei versamenti
- Art.13 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento
- Art.14 - Riscossione coattiva
- Art.15 - Entrata in vigore del regolamento

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (IUC-TASI)**

### Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (I.U.C.) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla Legge del 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

### Art. 2 – Soggetto attivo

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

### Art. 3 - Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

### Art. 4 – Soggetti passivi

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di immobili assoggettabili al tributo ai sensi dell'art. 3, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
  2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.
  3. La Tasi è dovuta dal detentore nella misura del 10 per cento del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La restante parte è dovuta dal possessore.
- 3-bis. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, solo il possessore versa la Tasi nella percentuale stabilita dal comma 3.



4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. Abrogato.
6. Abrogato.
7. Abrogato.
8. In caso di pluralità di possessori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, i possessori possono effettuare il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso, avendo riguardo alle destinazioni, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni. Anche in tali casi in presenza di omessi o parziali versamenti resta comunque salva la possibilità per il Comune di pretendere il pagamento dell'intero tributo o di quella parte di esso non versata da parte di uno qualsiasi dei condebitori.
9. In caso di pluralità di detentori uno dei detentori presenta la dichiarazione ed effettua il versamento dell'intero tributo relativo a quell'unità immobiliare, salvo il diritto di regresso verso gli altri condebitori quali coobbligati solidali.
10. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

#### Art. 5- Base imponibile

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011.
2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applica l'art. 3 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.
3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
4. Per la definizione dell'inagibilità o inabilità si rinvia all'art. 4 del regolamento comunale per l'applicazione dell'Imu.
5. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con al riduzione di cui al comma 3.



6. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

#### Art. 6 – Aliquote

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura TASI è diretta.

#### Art. 7 – Detrazione per abitazioni principale

1. Con delibera di cui all'art. 6 il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e delle relative pertinenze, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.
2. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
3. Qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

#### Art. 7-bis – Agevolazioni per attività poste in essere in applicazione del Baratto Amministrativo

1. Ai soggetti passivi residenti nel Comune di Correggio ammessi a partecipare la baratto amministrativo, così come disciplinato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 28/09/2018 ed eventuali modifiche intervenute, che realizzano, in forma volontaria, specifici progetti di cura e valorizzazione dei beni di proprietà del Comune di Correggio a valere dall'anno di riferimento, sono riconosciute agevolazioni tributarie come disposto dall'art. 5, comma 5 del succitato regolamento sul tributo dovuto di competenza del medesimo anno.



#### Art. 8- Dichiarazione

1. I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.
2. In caso di pluralità di possessori ai fini della semplificazione di cui all'art. 4, comma 8 è possibile presentare dichiarazioni differenziate per percentuali di possesso.

#### Art. 9 - Versamenti

1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale.
2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, può inviare modelli di pagamento preventivamente compilati, fermo restando che qualora il Comune non provveda in tal senso, il soggetto passivo è comunque tenuto a versare il tributo dovuto in autoliquidazione.
3. Il tributo è dovuto per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi di possesso dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A Tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
4. Il versamento si effettua in due rate, scadenti il 16 Giugno ed il 16 Dicembre per ogni annualità d'imposta. E' comunque consentito il versamento in un'unica soluzione, da effettuarsi entro il 16 Giugno di ogni anno.
5. Per l'anno 2014, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. 9 giugno 2014 n. 88, il versamento della prima rata TASI scade il 16 Ottobre.
6. Il tributo non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 5 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

#### Art. 10 – Rimborsi e compensazione

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 11, comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.



3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal articolo 9 comma 6.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria relativa ad annualità non ancora controllate definitivamente.

#### **Art. 11 – Attività di controllo e sanzioni**

1. Le attività di controllo e di irrogazioni delle sanzioni sono effettuate secondo le modalità disciplinate nella legge 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006.
2. Sulle somme dovute a titolo di tributo sui servizi indivisibili a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso di accertamento quando l'importo dello stesso, per imposta, sanzioni ed interessi non supera euro 12,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

#### **Art. 12 - Differimento dei versamenti**

1. Nel caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell'anno gli eredi, o anche un solo erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento in acconto dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel 2° semestre dell'anno gli eredi, o un erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.

#### **Art. 13 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento**

1. Su richiesta del contribuente, nell'ipotesi di accertata situazione di obiettiva difficoltà economica dello stesso, il Funzionario Responsabile può concedere la ripartizione del pagamento delle somme dovute per il tributo risultante da avvisi di accertamento secondo i criteri precisati con deliberazione di Giunta Comunale.

#### **Art. 14 – Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva potrà essere effettuata direttamente dal Comune o affidata a soggetti terzi nei modi di legge.

#### **Art. 15 - Entrata in vigore del regolamento**

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2019.